

Edizione di mercoledì 30 Dicembre 2020

CASI OPERATIVI

È deducibile l'assegno di mantenimento pagato al coniuge non residente?

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Le potenzialità del credito d'imposta formazione 4.0

di **Debora Reverberi**

CRISI D'IMPRESA

Transazione fiscale: nuove istruzioni per gli Uffici

di **Lucia Recchioni**

IVA

Detrazione Iva all'importazione sempre ammessa?

di **Roberto Curcu**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Disposizioni sulle società non operative e Cfc legislation

di **Marco Bargagli**

CASI OPERATIVI

È deducibile l'assegno di mantenimento pagato al coniuge non residente?

di **EVOLUTION**



È considerato onere deducibile dall'Irpef anche l'assegno periodico corrisposto al coniuge non fiscalmente residente in Italia?

Come noto, l'articolo 10, comma 1, lettera c), Tuir dispone che dal reddito complessivo sono deducibili *“gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”*.

La deducibilità deve trovare indicazione nel rigo RP 22 del modello Redditi, dove viene individuato come onere deducibile anche l'importo relativo agli “Assegni periodici corrisposti al coniuge”.

Nel rigo RP22, infatti, si deve indicare, in colonna 1, il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici (in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione) e, in colonna 2, l'importo degli assegni periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Le potenzialità del credito d'imposta formazione 4.0

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

IL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito d'imposta formazione 4.0 è parte integrante del nuovo piano Transizione 4.0 che, con la proroga al biennio 2021-2022 contenuta nel D.D.L. di Bilancio 2021, diverrà una **misura strutturale e potenziata in tutte le sue articolazioni**: dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, a quello per attività in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design fino a quello per attività formativa 4.0.

Il ruolo della formazione 4.0 consiste nel sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale **creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.**

Sebbene tale misura rivesta un'importanza cruciale nel piano Transizione 4.0, sia nel periodo d'imposta 2018, con l'[articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018), sia nel periodo d'imposta 2019, con la proroga contenuta nell'[articolo 1, commi 78-81, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019), **l'agevolazione ha registrato uno scarso successo tra le imprese italiane** e le successive modifiche apportate con la proroga al periodo d'imposta 2020 dall'[articolo 1, commi 210-217, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) e previste dal DDL di Bilancio 2021, sono finalizzate a **incentivarne il ricorso.**

Il credito d'imposta formazione 4.0 presenta infatti **potenzialità rilevanti per la generalità delle imprese italiane**:

- agevolazione calcolata principalmente sul costo del personale impiegato in attività formativa;
- aliquota compresa tra il 30% e il 50% in funzione della dimensione d'impresa, con incremento al 60% nel caso di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
- possibilità di fruizione del credito in compensazione in unica soluzione.

Le spese agevolabili

Fin dagli albori, con **l'introduzione della misura in via sperimentale nel periodo d'imposta 2018**, il credito formazione 4.0 è stato concepito con la **finalità di agevolare il costo del personale dipendente rapportato alle ore di formazione, sia in veste di discente, sia in veste di docente o tutor interno** con limitazione al 30% della retribuzione annua lorda e all'occupazione negli ambiti aziendali dell'[allegato A alla L. 205/2017](#).

Il D.D.L. di Bilancio 2021 prevede il potenziamento della misura tramite ampliamento delle fattispecie di spesa agevolabili con inclusione di tutti i costi previsti dall'**articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17.06.2014:

- **le spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione;**
- **i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);**
- **i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;**
- **le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.**

Restano escluse dai costi di esercizio ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

In particolare, il focus del nuovo piano Transizione 4.0 non è tanto sull'ammissibilità dei costi delle consulenze formative, dei costi di esercizio e delle spese generali indirette inerenti la formazione, quanto sulla possibilità di agevolare anche la formazione degli imprenditori oltre che dei dipendenti, venendo meno il vincolo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Resta ammissibile, ad incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette *ex lege* a revisione legale dei conti.

Intensità della misura

La rimodulazione di aliquote e massimali di credito d'imposta in misura inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa, introdotta dall'[articolo 1, comma 211, L. 160/2019](#) è **confermata anche sul biennio 2021/2022** di proroga dell'incentivo, con una maggiorazione di aliquota nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 17.10.2017**.

Credito Formazione 4.0 – Periodi d'imposta 2020/2021/2022

| Dimensione d'impresa | Aliquota CI | Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati | Limite CI |
|----------------------|-------------|--|--------------|
| Piccola impresa | 50% | 60% | 300.000 euro |
| Media impresa | 40% | | 250.000 euro |
| Grande impresa | 30% | | 250.000 euro |

Fruizione in unica soluzione

Il principale punto di forza del credito d'imposta formazione 4.0 rispetto alle altre misure del piano Transizione 4.0 è la **facoltà di fruizione in unica soluzione, non essendo prevista dalla normativa una ripartizione in *n* quote annuali.**

L'[articolo 1, comma 214, L. 160/2019](#) prevede infatti che il credito d'imposta sia fruibile, **subordinatamente all'acquisizione della certificazione contabile:**

- **a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;**
- **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Decorrenza delle novità

Il D.D.L. di Bilancio 2021 introduce una proroga, con modifiche, del credito d'imposta formazione 4.0 **ai periodi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022.**

Stando al tenore letterale delle modifiche contenute nel D.D.L. di Bilancio 2021, **l'ampliamento delle spese agevolabili si applicherebbe anche "Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020".**

CRISI D'IMPRESA

Transazione fiscale: nuove istruzioni per gli Uffici

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A seguito delle novità introdotte dall'[articolo 3, comma 1-bis, D.L. 125/2020](#), il **Tribunale** può **omologare il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione pur in mancanza del voto o dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria**, allorquando ritenga, anche in base alle risultanze della **relazione del professionista attestatore**, che **la proposta dell'imprenditore sia migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria**.

Alla luce di questa importante **novità**, nonché delle altre modifiche che hanno interessato la disciplina in esame, l'Agenzia delle entrate ha emanato, nella giornata di ieri, **29 dicembre**, la [circolare 34/E/2020](#), con la quale sono state fornite agli Uffici **nuove istruzioni in merito ai rapporti con i contribuenti e alla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario**.

Nell'ambito della **circolare** in esame un ruolo centrale assumono le sezioni dedicate alla **relazione di attestazione**, dalle risultanze della quale, come detto, il Tribunale può tener conto nel valutare **l'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** pur in mancanza di voto o adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria; pertanto la **relazione del professionista** attestatore deve, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, avere ad oggetto anche la **convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Considerata la sua importante funzione, la **relazione** deve quindi comprendere un **nucleo minimo e indefettibile di riscontri e informazioni**: pur mancando un'espressa previsione normativa, l'Agenzia delle entrate individua, con la **circolare** in esame, gli elementi che la **relazione deve contenere**.

Nella sua relazione l'attestatore deve innanzitutto **dimostrare di aver controllato la veridicità dei dati aziendali**, tenendo conto anche dell'adeguatezza e del **corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile** dell'azienda.

L'attestatore, inoltre, sulla base del contenuto del piano sottoposto al suo giudizio, è chiamato ad accertare le **cause della crisi**: solo così, infatti, sarà possibile valutare se la strategia proposta nel piano sia idonea a **superarle**.

La **circolare** prosegue poi analizzando **ulteriori informazioni da richiamare nella relazione**, evidenziando che, in considerazione delle **nuove previsioni normative**, eventuali **contestazioni** degli elementi del piano attestato da parte degli Uffici dovranno basarsi su **circostanze idonee a dimostrarne la manifesta infondatezza**.

Il giudizio di **manifesta inattendibilità o insostenibilità** dovrà essere valutato dagli Uffici con una **puntuale motivazione**, nella quale dovranno essere analiticamente indicati i **dati ritenuti non attendibili**. In tale ultimo caso, inoltre, **l'esito della valutazione deve essere portato a conoscenza del contribuente**, in modo da consentire un **tempestivo confronto**.

Assume poi rilievo, nell'**iter di valutazione** della proposta da parte degli Uffici, anche la **condotta del contribuente**, ovvero:

- le eventuali **attività distrattive e decettive che il contribuente può aver posto in essere prima di attivare le procedure di composizione della crisi** (e che devono essere segnalate all'autorità competente),
- i **precedenti fiscali del contribuente**, ovvero i casi di sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali,
- gli **eventuali casi di frode** che denotano l'assenza di collaborazione e trasparenza.

IVA

Detrazione Iva all'importazione sempre ammessa?

di **Roberto Curcu**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso del 2020 una **risposta ad interpello prima**, ed una **recente ordinanza della Corte di Giustizia** poi, hanno fatto un po' di chiarezza circa la possibilità di portare in **detrazione l'Iva all'importazione**, nel particolare caso **di merce importata senza la connessa acquisizione del diritto di proprietà della stessa**, come avviene ad esempio nelle **ipotesi di lavorazioni**.

La [risposta ad interpello 4/2020](#), ha il pregio di riassumere come funziona il meccanismo dell'importazione, chi è il soggetto obbligato al pagamento dell'Iva in dogana, e chi ha il titolo a portare in detrazione detta imposta.

In particolare, il debitore d'imposta (soggetto passivo dell'obbligazione doganale) è individuato dall'articolo 38 del Testo Unico delle Leggi Doganali, secondo cui ***“Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce ... e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata”***.

L'articolo 77 del Regolamento (UE) 952/2013 precisa che ***“Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana”***. La disposizione comunitaria, quindi, individua il debitore dell'Iva in dogana nel dichiarante, il quale potrebbe essere anche un soggetto diverso dal proprietario della merce.

Individuato il **debitore dell'imposta in dogana**, la [risposta ad interpello 4/2020](#) chiarisce altresì quale sia il soggetto che ha titolo a portare in detrazione tale imposta; in particolare, viene precisato che ***“l'unico soggetto legittimato a recuperare l'Iva assolta al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto Iva, può detrarre l'imposta assolta”***.

Nel caso di specie, **si nega che l'Iva possa essere portata in detrazione dal rappresentante fiscale di un soggetto estero**, il quale aveva assolto l'Iva su **una vendita direttamente effettuata dal soggetto estero** ad un cliente italiano, precisando, appunto, che il soggetto

italiano sarebbe stato l'unico deputato a detrarre tale imposta.

Per giungere a tale conclusione, l'Agenzia richiama la **risoluzione ministeriale 431345/1990**, con la quale era stato precisato **che unico soggetto a cui è concesso il diritto alla detrazione dell'Iva assolta in Dogana è "l'effettivo importatore, vale a dire al destinatario delle merci, quale risulta dalla fattura estera di acquisto"**.

Tale datato pronunciamento ha trovato una conferma nella sentenza della [Corte di Giustizia C-187/14](#), con la quale la Corte ha **negato il diritto alla detrazione ad un trasportatore che si è reso responsabile del pagamento dell'Iva in dogana a seguito di una non corretta procedura di transito**, e che quindi non è né l'importatore, né il proprietario delle merci, ma che ha soltanto garantito il trasporto e il trattamento doganale nell'ambito della sua attività di trasportatore di merci soggette all'Iva.

In tale sentenza la Corte evidenzia come **l'Iva in dogana non è detraibile per il solo fatto di essere stata pagata**, ma lo diventa solo quando detta imposta sia costitutiva del prezzo delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi effettuate a valle dal soggetto passivo: in pratica, la base imponibile delle prestazioni di trasporto effettuate non tiene conto dell'eventuale Iva assolta in Dogana come responsabile della merce.

A **livello comunitario**, tale sentenza segue una linea Guida del Comitato Iva del 19 ottobre 2011, con la quale i propri membri, praticamente all'unanimità, hanno precisato che **al soggetto che si è reso responsabile dell'Iva all'importazione e che è in possesso della bolletta doganale, il diritto alla detrazione può essere negato solo quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: che tale soggetto non ha ottenuto il diritto di disporre del bene come proprietario, e che il costo dei beni importati non sia direttamente ed immediatamente collegato con la sua attività economica**.

È d'obbligo ricordare che il **concetto di "proprietario" ai fini della lettura di norme, giurisprudenza e prassi comunitaria**, assume un significato diverso da quello **formalistico del diritto civile di derivazione romana**: ricordiamo infatti che, per la normativa Iva, si è in presenza di una "cessione di beni" ogni qual volta venga trasferito il **"potere di disporre di un bene materiale come proprietario"**: nel caso del leasing traslativo, ad esempio, è pacifico (a livello comunitario) che si è in presenza di una cessione di beni già nel momento di messa a disposizione del bene al locatario.

Anche se rese con motivazioni diverse, in base a tali principi **devono essere confermate le posizioni assunte con la [risoluzione 346/E/2008](#)**, con la quale era stato confermato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta all'**importazione di beni in dipendenza di un contratto di call-off stock**, e con la [risoluzione 96/E/2007](#), con la quale era stata confermata la detrazione per l'**importazione definitiva di metalli in esecuzione di un contratto di prestito d'uso**.

Quanto al fatto che, pur non essendo "proprietari" della merce importata, si goda comunque del diritto alla **detrazione dell'Iva assolta in dogana**, in quanto "riaddebitata" nel prezzo dei

propri beni ceduti o dei servizi resi, richiamiamo ad esempio il caso di **detrazione consentita al soggetto che importa beni noleggiati per concederli a sua volta in sub-noleggio (interpello 6/2019)**.

Fatte tali premesse, con **l'Ordinanza 621/2019**, la Corte di Giustizia Europea ha fatto proprio il parere del Comitato Iva, e ha statuito che **è precluso il diritto alla detrazione dell'Iva a un importatore quando non è proprietario della merce e quando i costi di importazione a monte sono inesistenti o non compresi nel prezzo di specifiche transazioni a valle, o nel prezzo di beni e servizi forniti dal soggetto passivo in parte delle sue attività economiche**.

Il caso si riferiva ad un soggetto comunitario che aveva **importato a titolo definitivo della merce da sottoporre a lavorazione**, che al termine della lavorazione era stata inviata in Paesi terzi o in altri Stati UE, nel caso in cui la merce, durante tutto tale iter, era **rimasta di proprietà del committente della lavorazione**, un soggetto extraUE.

In sostanza, nonostante senza il bene da lavorare il soggetto non avrebbe potuto fatturare i corrispettivi del proprio servizio, viene valorizzato il fatto che **nel prezzo della lavorazione non è incluso il valore dei beni che sono stati importati**.

Tale ordinanza rischia di creare non pochi problemi a quelle imprese che, dovendo fare lavorazioni, o anche semplicemente riparazioni, di merce di provenienza extraUE, anziché avvalersi del regime doganale del perfezionamento attivo, procedono con una importazione definitiva della merce da lavorare e una esportazione definitiva del prodotto lavorato.

Tale **seconda modalità operativa** risulta molto **più snella** da un punto di vista burocratico, e in mancanza di dazi è sempre stata considerata **più conveniente della procedura di perfezionamento attivo**, la quale consente sì di non pagare le imposte all'atto dell'introduzione della merce (dazi ed Iva), ma prevede una procedura autorizzativa preventiva e la prestazione di idonee garanzie.

Tuttavia, qualora sia ora **in discussione il diritto del lavorante italiano di portare in detrazione l'Iva all'atto dell'importazione definitiva di prodotti da lavorare**, le cose cambiano radicalmente.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Disposizioni sulle società non operative e Cfc legislation

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La normativa conosciuta tra gli addetti ai lavori come ***Controlled Foreign Companies***, prevista dall'[articolo 167 Tuir](#), è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la **chiara finalità di contrastare** quelle **strutture di puro artificio** costituite all'estero con il solo scopo di attuare **manovre di pianificazione fiscale aggressiva**.

In merito, facendo anche riferimento alla recente **giurisprudenza unionale** (cfr. Corte di giustizia UE, sentenze pubblicate in data 26 febbraio 2019 riguardanti i c.d. "casi danesi" – [cause riunite C-116/16 e C-117/16](#) e [cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16](#)), una **costruzione di puro artificio** può essere individuata in un gruppo societario che **non riflette una reale sostanza economica**, ma risulta caratterizzato da una **struttura puramente formale** che ha **l'obiettivo principale**, ovvero uno degli obiettivi principali, **il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in contrasto con normativa tributaria applicabile**.

Declinate le caratteristiche della **struttura artificiosa**, giova ricordare che la **normativa Cfc non si applica** se il soggetto residente in Italia riesce a dimostrare, presentando apposita **istanza di interpello** ex [articolo 11, comma 1, lettera b\), L. 212/2000](#), che **l'impresa controllata estera** svolge una reale **attività economica**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Di contro, valutata l'irrelevanza delle cause disapplicative, scatta la **tassazione per trasparenza dei redditi** prodotti dalle CFC, qualora i **soggetti controllati esteri soddisfano, congiuntamente, le seguenti condizioni**:

- sono **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà**, rispetto a quella che avrebbero scontato qualora fossero stati residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** da essi realizzati all'estero rientra in una o più delle seguenti categorie:

1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;

2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale?**
3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
4. redditi da **leasing finanziario**;
5. redditi da **attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie?**
6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Ciò posto, occorre domandarci se la normativa prevista in tema di **società non operative** ([articolo 30 L. 724/1994](#)), sia anche applicabile per calcolare il **reddito minimo presunto** conseguito da parte delle **società controllate estere** che presentano costantemente “**perdite sistematiche**”.

In senso affermativo si è espressa nel tempo l'Agenzia delle entrate con **specifici documenti di prassi**.

La **Direzione Centrale normativa**, con la [circolare 23/E/2011](#), avente ad oggetto “**ulteriori chiarimenti in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) – Risposte a quesiti**”, ha dapprima sottolineato che il **calcolo del tax rate (virtuale) domestico** si determina partendo dall'ipotesi che la società **controllata estera “non black list”** sia residente in Italia.

In merito, per **ragioni di semplificazione**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale valore deve essere calcolato **applicando le disposizioni ordinariamente previste dal Tuir in materia di reddito d'impresa**.

Nel citato documento di prassi è stato anche posto in evidenza che il **rapporto esistente tra l'articolo 167 Tuir e la disciplina sulle società di comodo** è stato esaminato nella [risoluzione 331/E/2007](#), con la quale si è chiarito che, in **caso di tassazione per trasparenza in capo al socio italiano del reddito conseguito dal soggetto controllato estero**, tale reddito “**è determinato secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa previste dal Tuir (...), sostanzialmente coincidenti con quelle delle imprese residenti**” e “**pertanto è possibile il raffronto con quello minimo presunto di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994**”.

Infatti la **Direzione Centrale normativa e contenzioso**, nella citata [risoluzione 331/E/2007](#), avente ad oggetto “**Criteri per la disapplicazione della disciplina delle società non operative, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di una società holding che detiene partecipazioni all'estero**”, ha osservato che “**il reddito della CFC (controlled foreign company) è determinato secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa previste dal Tuir, salve le peculiarità indicate al comma 6 del citato articolo 167 e all'articolo 2 del**

*D.M. 21 novembre 2001, n. 429. Poiché le modalità di determinazione del reddito di tali imprese sono **sostanzialmente coincidenti con quelle delle imprese residenti, alla holding residente che ha partecipazioni CFC è imputato un reddito determinato in via ordinaria e pertanto è possibile il raffronto con quello minimo presunto di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994***".

In buona sostanza, **l'applicazione della normativa prevista per le società non operative** consentirà ai verificatori di **determinare** quantomeno **un reddito minimo presunto** da assoggettare a tassazione, nella particolare ipotesi in cui la controllata estera **disponga di ingenti beni iscritti in bilancio** (es. immobili, aeromobili, natanti etc.), reali **indicatori di capacità contributiva** nonostante consegua, sistematicamente, **una perdita d'esercizio**.